




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 12/08/2010

Prot.300/A/11310/10/101/3/3/9



177595

OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n.120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.

omissis (...)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Interventi relativi alla regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati – Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010

Si è previsto l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente.

La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c'è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile.

Pertanto, per effetto della nuova previsione normativa, l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potrà imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo tali mezzi antisdrucchiolevoli anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art.6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato.

Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all'art. 192, comma 3, C.d.S e, per le autostrade o per le strade extraurbane principali, di cui all'art. 175 comma 2 lett. h) e comma 17 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando è attuale la presenza di neve o di ghiaccio sulla strada ovvero quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

8. Interventi in materia di controlli della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità – Art. 77 C.d.S.

Al fine di evitare la diffusione di dispositivi di equipaggiamento non omologati, è stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria con il comma 3-bis dell'art. 77 C.d.S, per punire chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale, ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione, o approvazione ai sensi dell'art.75, c.3-bis, C.d.S.

L'entità della sanzione è in funzione della tipologia di dispositivo o componente sopra citato: in generale, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 155,00 a euro 624,00, che viene elevata da euro 779,00 a euro 3.119,00, quando si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza o pneumatici. Per la successione delle leggi nel tempo, la previsione sanzionatoria di cui all'art.172, commi 12 e 13, C.d.S., relativa ai soli dispositivi di ritenuta o cinture di sicurezza, è da ritenersi tacitamente abrogata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I sistemi, i componenti e le entità tecniche in questione, anche se installati sui veicoli, devono sempre essere sequestrati ai sensi dell'art. 213, C.d.S. per la successiva confisca amministrativa.

Sul piano pratico, si suggerisce, fermo restando le diverse disposizioni che potranno essere impartite in sede provinciale dalle rispettive Prefetture, di procedere al sequestro, con la materialmente sottrazione a chi lo detiene, del dispositivo non omologato o non approvato soltanto laddove ciò sia tecnicamente possibile senza pregiudizio per la sicurezza del veicolo e sia compatibile con i tempi e le modalità del servizio.

In ogni altro caso appare indispensabile procedere al sequestro amministrativo dell'intero veicolo, secondo le disposizioni dell'art. 213 C.d.S., avendo cura di evidenziare nel verbale che il sequestro è stato eseguito in funzione della necessità di procedere alla confisca dei sistemi, componenti o entità tecniche non omologati o non approvati che non possono essere facilmente rimossi dal veicolo stesso, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione medesimo. Resta ferma la possibilità per l'interessato di chiederne il successivo dissequestro, procedendo, a sue spese, alla rimozione dei predetti sistemi o componenti. In tale caso, naturalmente, l'organo di polizia procedente dovrà redigere un nuovo verbale di sequestro, limitato ai dispositivi stessi.

9. Interventi in materia di revisioni – Art. 80 C.d.S.

È stata profondamente modificata la procedura di applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione a seguito di contestazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S. Resta, invece, immutata la procedura di cui all'art. 176, comma 18, C.d.S. nel caso di omessa revisione accertata in ambito autostradale, per la quale continuerà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ad applicarsi il fermo amministrativo del veicolo fino all'esibizione della prenotazione della visita di revisione.

Salvo che l'illecito sia commesso in autostrada, si è previsto che a chi circoli con la revisione scaduta non sarà più ritirato il documento di circolazione. L'organo accertatore provvederà, infatti, ad annotare sul documento stesso che il veicolo è sospeso dalla circolazione e che è consentita la sua circolazione al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 (centri di revisione autorizzati) o presso l'Ufficio del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici per la prescritta revisione.

L'agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione apponendo sul documento di circolazione l'indicazione dell'Ufficio da cui dipende seguita dalla dicitura "*.... veicolo sospeso dalla circolazione fino all'esito favorevole della visita di revisione. Verbale n..... del.....*". La predetta dicitura deve essere accompagnata dalla data di inizio del periodo di sospensione dalla circolazione e dalla sottoscrizione dell'operatore di polizia procedente.

La modifica agevola le operazioni di regolarizzazione del veicolo, atteso che il cittadino, che abbia fatto circolare il proprio veicolo oltre il termine dell'obbligo di revisione, non ha più l'onere di rivolgersi solo all'Ufficio territoriale del citato Dipartimento, ma potrà avvalersi dell'opera di uno dei centri autorizzati alla revisione, in ragione della tipologia di mezzo.

Ai fini del controllo della liceità della circolazione del veicolo sospeso ai sensi del novellato comma 14 dell'art.80 C.d.S., il conducente dovrà esibire all'organo di polizia su strada o la ricevuta di prenotazione della visita di revisione nella medesima giornata presso l'Ufficio territoriale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

del Dipartimento dei Trasporti, ovvero un'attestazione o altra documentazione dalla quale possa evincersi che si sta recando presso un centro autorizzato per effettuare la visita di revisione.

Chiunque circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione, sia nel caso di provvedimento adottato dall'organo di polizia stradale per l'omissione della revisione, sia quando tale provvedimento sia adottato dall'Ufficio del Dipartimento dei Trasporti a seguito di visita del veicolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.842,00 a euro 7.369,00 e al fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione è prevista la confisca amministrativa del veicolo stesso e quindi il suo sequestro ai sensi dell'art. 213 C.d.S.

La procedura prevista dalla nuova disciplina trova applicazione sia per la carta di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, sia per il certificato di circolazione dei ciclomotori o per ogni altro documento di circolazione di veicoli a motore.